



Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:
Lelio Cacciapaglia

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13

Giuri Assist

Reddito di impresa

- 4 | **Sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche – requisiti per la deduzione dei costi - Cassazione n. 21578 del 18/9/17**
- 4 | **Deducibili le penali contrattuali - Cassazione n. 16561 del 5/7/17**

Iva

- 5 | **Diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata per l'importazione di beni: requisiti - Corte di giustizia UE, n. C-441/16 del 21/9/17**
- 5 | **Cessione d'azienda ai fini tributari - Cassazione n. 21767 del 20/9/17**
- 6 | **Acconti versati dai soci della cooperativa prima del rogito relativo all'assegnazione dell'immobile: aliquota media ai fini dei rimborsi - Cassazione n. 22150 del 22/9/17**

Irap

- 6 | **Irap lavoratori autonomi – l'impiego di un collaboratore con mansioni ausiliarie non integra il presupposto d'imposta - Cassazione n. 21243 del 13/9/17**

Fiscalità persone fisiche

- 7 | **Agevolazioni "prima casa" – la cessione della quota dell'immobile al coniuge nell'ambito della separazione consensuale non fa perdere il beneficio - Cassazione n. 22023 del 21/9/17**

Accertamento questioni sostanziali

- 7 | **Controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n.600/73 – quando può (o non può) essere utilizzato - Cassazione n. 22578 del 27/9/17**
- 8 | **Cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria – Perizia valida anche se redatta successivamente alla compravendita - Cassazione n. 22249 del 25/9/17**
- 8 | **Accertamento nei confronti di S.a.s. - Imputazione al socio accomandante dei redditi e delle sanzioni - Cassazione n. 22011 del 21/9/17**
- 9 | **Redditometro – "l'elargizione del suocero" non giustifica il possesso delle somme necessarie agli acquisti - Cassazione n. 21334 del 14/9/17**
- 9 | **Mancati versamenti di imposte - Applicabilità del concetto di "forza maggiore" - Cassazione n. 22153 del 22/9/17**
- 10 | **Accertamento integrativo: possono essere elementi nuovi anche quelli non strettamente contabili tali da indurre una rivalutazione dei documenti contabili già in possesso dell'Amministrazione - Cassazione n. 21237 del 13/9/17**

Accertamento questioni procedurali

- 10 | **Accertamento nei confronti di società di persone - il giudicato formatosi sulla posizione della società non costituisce giudicato esterno rispetto alla posizione del socio - Cassazione n. 20798 del 5/9/17**
- 11 | **Motivazione per relationem – gli atti allegati all'accertamento sono solo quelli di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza - Cassazione n. 20798 del 5/9/17**
- 11 | **Accertamento basato su verifiche di conti correnti bancari – la prova che il contribuente deve fornire - Cassazione n. 22395 e n. 22440 del 26/9/17**
- 11 | **In caso di accertamento "a tavolino" per IRPEF e IRAP niente nullità dell'atto per la mancanza di previo contraddittorio - Cassazione n. 20799 del 5/9/17**

Contenzioso tributario

- 11 | **Il principio iura novit curia è applicabile nel processo tributario con il limite del rispetto della**

- 12 **correlazione tra chiesto e pronunciato - Cassazione n. 21021 dell'8/9/17**
Irrilevanti le dichiarazioni delle parti in ordine all'avvenuta notifica se la relata non è in possesso del giudice - Cassazione n. 20816 del 6/9/17
- 12 **Lo Statuto del contribuente non può essere parametro di costituzionalità delle norme - Cassazione n. 20812 del 6/9/17**

Fiscale - varie

- 12 **Tassa sui rifiuti - box auto interrato soggetto a tassazione se il contribuente non prova il diritto all'esenzione - Cassazione n. 22124 del 22/9/17**
- 13 **Niente tariffa abitativa ordinaria se nell'immobile si svolgono attività professionali ed economiche - Cassazione n. 21234 del 13/9/17**
- 13 **L'atto attributivo della rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva - Cassazione n. 21256 del 13/9/17**
- 13 **Imposta di registro: misura dell'imposta per il decreto monitorio - Cassazione n. 21258 del 13/9/17**

REDDITO D'IMPRESA

Sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche – requisiti per la deduzione dei costi**Cassazione n. 21578 del 18/9/17**

L'art. 90 co. 8 della legge n. 289/2002 introduce una presunzione legale assoluta di qualificazione, nei limiti di 200.000 euro, come spese di pubblicità volte alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante il corrispettivo in denaro.

Tali spese sono, quindi, inerenti e congrue all'esercizio dell'attività commerciale.

Detto principio è stato applicato anche nel caso di specie in cui l'Agenzia aveva ritenuto indeducibili le spese di sponsorizzazione sostenute a favore di 2 associazioni dilettantistiche per difetto d'inerenza all'esercizio dell'attività d'impresa della società contribuente, nonostante l'elevato importo, avuto riguardo agli altri costi sostenuti dall'impresa per il personale o per gli oneri diversi di gestione, alla scarsa rilevanza e conoscibilità delle associazioni sportive sponsorizzate, appartenenti allo stesso ambito territoriale dove la società contribuente aveva sede, tenendo conto che i costi dovevano essere strumentali alla promozione dell'immagine di un'impresa - avente ad oggetto l'attività di commercio di accessori e macchinari per calzature - con clientela quasi esclusivamente estera e senza aver concretamente dimostrato di aver acquisito nuovi clienti locali.

Deducibili per competenza le penali contrattuali**Cassazione n. 16561 del 5/7/17**

Gli interessi attivi di mora maturati sul corrispettivo da percepire rientrano nel generale criterio di imputazione per competenza di cui all'art. 75 Tuir (non più nell'attuale art. 109 che prevede la tassazione per cassa) e sono (erano) tassabili ancorché non formalmente imputati al conto dei profitti e delle perdite relativo all'esercizio di competenza, trattandosi di ipotesi riconducibile alla previsione di cui all'ultimo periodo del co. 4 dell'art. 75 del Tuir, a mente del quale «le spese e gli oneri specificamente afferenti i ricavi e altri proventi, che pur non risultando imputati al conto dei profitti e delle perdite concorrono a formare il reddito, sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano da elementi certi e precisi ...».

La Corte, ha però confermato la tesi del contribuente che d'altro canto le penalità contrattuali per ritardata consegna alla clientela, stabilite in base all'art. 1382 c.c. — per la natura di patto accessorio del contratto, inidoneo ad interrompere il nesso sinallagmatico — sono anch'esse deducibili per competenza (e non per cassa). Le penalità non hanno finalità sanzionatorie o punitive ma, assolvendo la funzione di rafforzare il vincolo negoziale e predeterminare la misura del risarcimento in caso d'inadempimento, sono inerenti all'attività d'impresa (Cass. 27/09/2011, n. 19702).

IVA

Diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata per l'importazione di beni: requisiti**Corte di giustizia UE, n. C-441/16 del 21/9/17**

L'ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari (modalità per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all'interno del paese, letta in combinato disposto con l'articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto) deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto versata per l'importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell'importazione, l'esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa e l'operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.

Cessione d'azienda ai fini tributari**Cassazione n. 21767 del 20/9/17**

Nella nozione di cessione d'azienda ai fini tributari assume rilevanza centrale l'elemento funzionale, ossia il legame fra il singolo elemento aziendale e l'impresa, sicché solo in assenza di questo legame il bene potrà essere considerato autonomamente, mentre in caso contrario, l'imposizione non può essere frazionata e l'intera operazione, ossia il complessivo negozio, dovrà essere considerato come cessione d'azienda, indipendentemente dal fatto che il bene sia stato esplicitamente o implicitamente previsto nel negozio giuridico di cessione e dalla genuinità della stessa operazione commerciale (non essendo prevista né richiesta una finalità elusiva).

Pertanto, nella qualificazione di un negozio come cessione d'azienda ai fini tributari, e, dunque, per la determinazione dell'imposta applicabile, assume rilievo preminente la valutazione della complessiva operazione economica realizzata, di cui occorre individuare gli elementi caratteristici alla luce dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni.

Nella vicenda concreta la motivazione del giudice d'appello si è soffermata sulla clausola pattizia di esclusione delle giacenze, sull'accordo sul ritiro dell'invenduto e l'emissione delle fatture, nonché nell'attuabilità della cessione d'azienda senza le rimanenze, che conserva attitudine all'esercizio dell'impresa; tuttavia, alla stregua dei principi sopra enunciati, l'imponibilità dell'operazione (e, dunque, l'assoggettamento ad imposta di registro ovvero ad Iva) va determinata attribuendo rilievo preminente agli effetti del negozio, ricercandone la causa reale e gli interessi effettivamente perseguiti dai contraente, piuttosto che alla volontà dichiarata (in particolare v. anche Cass. n. 23584 del 2012).

Orbene, le rimanenze, escluse originariamente dal contratto di cessione d'azienda, sono state tutte cedute (in parte con rapporto diretto tra cedente e cessionario, in parte attraverso l'interposizione di altra società partecipata e controllata dalla cessionaria) e tali beni costituiscono di norma "beni a servizio della impresa" (iscritte nello stato patrimoniale ex art. 2424 c.c.) e dunque, a tutti gli effetti, beni appartenenti al complesso aziendale (espressamente in termini, Cass. n. 20443 del 2011). Pertanto, è indubbio il legame funzionale tra i diversi atti e l'unicità dell'intera operazione.

Acconti versati dai soci della cooperativa prima del rogito relativo all'assegnazione dell'immobile: aliquota media ai fini dei rimborsi

Cassazione n. 22150 del 22/9/17

I giudici di secondo grado avevano ritenuto che si versasse in un caso di incertezza interpretativa perché la disposizione di cui all'art. 30 lett. a) DPR n. 633/1972, ai fini della sussistenza del requisito, non esclude espressamente l'inserimento delle operazioni ad "aliquota zero", mentre la circolare n. 5/91, affrontando un problema connotato dalla stessa specificità, precisa che, ai fini del rimborso di eccedenza detraibile Iva, debbano essere considerati anche le operazioni ancorché non soggette ad imposta: ciò perché le cooperative edificatrici di immobili sono da considerarsi contribuenti che si trovano in una situazione cronica di differenze tra aliquote medie (da un lato acquisto di aree edificabili soggette ad iva del 20%; conclusione di appalti al 4%, fruizione di prestazioni di servizi al 20%; dall'altro assegnazione di case ai soggetti all'aliquota del 4%) per cui la condizione prevista dal richiamato art. 30 può ritenersi verificata, in relazione alle suddette cooperative, anche in assenza di operazioni imponibili nel periodo di imposta.

Il problema esegetico è capire se nel calcolo dell'aliquota media sulle vendite debbano essere computati anche gli acconti medio tempore versati e sul punto realmente sono ravvisabili obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione, determinato, come si è detto, da una incompleta ed esplicita previsione legislativa sulla problematica, dalla mancanza di pronunzie giurisprudenziali sulla questione nonché dalle indicazioni contrarie ricavabili in sede amministrativa causate dalla singolarità della tipologie del contribuente.

Per la Cassazione, la CTR non è incorsa nelle denunciate violazioni di legge, ritenendo applicabile, nel caso concreto, la causa di esenzione, stante appunto l'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie sia sussumibile (cfr. Cass. n. 12301/2017); al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore della società.

IRAP

Irap lavoratori autonomi – l'impiego di un collaboratore con mansioni ausiliarie non integra il presupposto d'imposta

Cassazione n. 21243 del 13/9/17

Ai fini Irap, integra autonoma organizzazione l'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure l'avvalersi in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore che espliciti mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive (Sez. U, n. 9451 del 10/05/2016).

L'avvalersi di lavoro altrui, quindi, non è automaticamente indice di autonoma organizzazione, ma lo è solo quando il lavoro di cui ci si avvale abbia determinate caratteristiche, delineate nella sentenza delle sezioni unite.

FISCALITÀ PERSONE FISICHE**Agevolazioni “prima casa” – la cessione della quota dell’immobile al coniuge nell’ambito della separazione consensuale non fa perdere il beneficio****Cassazione n. 22023 del 21/9/17**

In tema di agevolazione per l’acquisto della prima casa, il requisito della residenza deve essere riferito alla famiglia. Pertanto, qualora l’immobile acquistato sia adibito alla residenza familiare, non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato l’immobile in regime di comunione.

L’attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale in adempimento di una condizione inserita nell’atto della separazione consensuale non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dei benefici “prima casa”, ma una modalità di utilizzazione dello stesso per la migliore sistemazione dei rapporti tra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

I principi suddetti, secondo la Cassazione, non possono non valere anche rispetto all’impegno assunto, in sede di acquisto della “prima casa”, al trasferimento della residenza nel Comune nel quale è situato l’immobile in questione.

In applicazioni di tali principi è stata confermata la spettanza dell’agevolazione al contribuente che aveva acquistato un’abitazione in comunione legale con la moglie e non aveva, poi, trasferito la residenza in tale abitazione entro i 18 mesi dalla data della compravendita in quanto aveva ceduto la propria quota dell’immobile, pari al 50 %, alla moglie (che aveva già la residenza nel Comune in cui era ubicata la casa) e questa cessione era stata effettuata in luogo del versamento del mantenimento, in virtù di un accordo inserito nella separazione consensuale intervenuta tra i coniugi.

ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI**Controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n.600/73 – quando può (o non può) essere utilizzato****Cassazione n. 22578 del 27/9/17**

La Cassazione si è pronunciata su una fattispecie nata da un ricorso proposto avverso la cartella di pagamento laddove la pretesa tributaria conseguiva a controllo automatizzato ex art.36 bis D.P.R. n.600/1973, fondato sul presupposto che il contribuente, un ente assistenziale, pur avendo indicato la titolarità di fabbricati produttivi di reddito dominicale, aveva ommesso di riportare il conseguente importo nel quadro RN concernente la determinazione dell'IRPEG.

La Corte ha confermato sul punto la decisione di 2° secondo cui l'Agenzia delle Entrate non poteva procedere all'emissione della cartella di pagamento ex art.36 bis, in quanto nella fattispecie non vi era un mero errore materiale o di calcolo nella determinazione dell'imposta, bensì una specifica contestazione in ordine al presupposto dell'imposta e al regime agevolativo applicabile all'ente svolgente funzioni assistenziali.

Sulla base di tale principio, l'individuazione di una fonte di imposizione IRPEG, pertanto, non può essere accertata con l'immediata emissione di una cartella di pagamento, nella misura in cui il presupposto d'imposta si fonda sulla risoluzione di una questione giuridica che, nel caso di specie, concerne il regime applicabile agli enti assistenziali.

In particolare, nel caso di specie è stato affermato che nella dichiarazione non vi è stato un mero errore materiale, nella misura in cui la titolarità degli immobili viene espressamente indicata nei riquadri RA e RB (redditi da fabbricati e terreni) per poi essere omessa la conseguente indicazione tra i redditi imponibili (riquadro RN). La modalità seguita dal contribuente nella dichiarazione, dimostra non già l'esistenza di un mero errore materiale, bensì una consapevole scelta in ordine alla idoneità degli immobili a produrre o meno un reddito rilevante ai fini IRPEG e, pertanto, implica una specifica questione interpretativa ricollegata alla funzione degli immobili in relazione alla natura dell'ente; ne consegue che la rettifica operata con l'iscrizione a ruolo contestata, non dipendendo da errore materiale, ma dal disconoscimento da parte dell'Ufficio dell'esenzione ai fini IRPEG, doveva essere contestata con un ordinario avviso di accertamento in rettifica.

Cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria – Perizia valida anche se redatta successivamente alla compravendita

Cassazione n. 22249 del 25/9/17

In tema di tassazione della plusvalenza a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, la perizia di stima può essere redatta anche successivamente all'atto di cessione. Infatti, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione delle plusvalenze di cui all'art. 67 co. 1, lett. a) e b), del Tuir, per i terreni edificabili e con destinazione agricola, a norma dell'art. 7, legge n.448/2001, può essere assunto come valore iniziale, in luogo del costo o del valore di acquisto, quello alla data dell'1 gennaio 2002, determinato sulla base di una perizia giurata, anche se asseverata in data successiva alla stipulazione, attesa l'assenza di limitazioni poste dalla legge a tal proposito e l'irrilevanza di quanto invece previsto da atti non normativi, come le circolari amministrative.

Accertamento nei confronti di S.a.s. - Imputazione al socio accomandante dei redditi e delle sanzioni

Cassazione n. 22011 del 21/9/17

Il maggior reddito risultante dalla rettifica operata nei confronti di una società di persone - da imputarsi al socio ai fini dell'IRPEF in proporzione della relativa quota di partecipazione - comporta anche l'applicazione allo stesso socio della sanzione per infedele dichiarazione.

Ciò vale anche per il socio accomandante di S.a.s., essendo irrilevante l'estraneità di tali soci all'amministrazione della società, in quanto ad essi è sempre consentito di verificare l'effettivo ammontare degli utili conseguiti. La sanzione, quindi, non viene irrogata all'accomandante sulla base della mera volontarietà, in contrasto con l'elemento della colpevolezza introdotto dall'art.5 del D.lgs. n. 472/1997, in quanto, nel suo caso, la colpa consiste nell'omesso od insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ai sensi dell'art. 2320 c.c..

Ove il socio di società di persone non abbia dichiarato, per la parte di sua spettanza, il reddito societario risultante dalla rettifica operata dall'Amministrazione a carico della società, risponde delle sanzioni per l'infedele dichiarazione, atteso che la loro applicazione trova causa nella dichiarazione di un reddito inferiore a quello imponibile e che il socio non può farsi scudo della società, attribuendo esclusivamente ad essa la violazione fiscale, atteso che la sua posizione nell'ambito della compagine sociale, tanto nel caso in cui non rivesta la carica di amministratore, quanto, a maggior ragione, qualora la rivesta, gli consente il controllo dell'attività della società e della sua contabilità e quindi di verificare l'effettivo ammontare del suo reddito e, pertanto, degli utili conseguiti in proporzione alla propria quota di partecipazione.

Il socio non solo è in grado di conoscere i rilievi e gli accertamenti fiscali effettuati nei confronti della società ma il reddito di partecipazione è considerato suo reddito personale, indipendentemente dalla mancata contabilizzazione dei ricavi e dei metodi utilizzati dalla società per realizzarli, fermo restando il diritto del socio di agire nei confronti della società in sede civile ordinaria per recuperare la quota di utili a lui spettante, nonché l'esclusione della sua responsabilità qualora sia dimostrata la sua buona fede.

Dunque, la qualità di socio accomandante non fa venir meno l'imputabilità, quantomeno per colpa, del maggior reddito accertato, di cui ha beneficiato per l'incremento di ricchezza della società, a nulla rilevando che, nella fattispecie, la contribuente avesse una formazione professionale estranea alla materia societaria posto che avrebbe potuto esercitare i suoi diritti amministrativi con l'ausilio di soggetti reputati competenti ed accettando la veste giuridica di socia accomandante, ne ha inevitabilmente assunto i diritti gli obblighi e le responsabilità connesse alla posizione societaria ricoperta.

Redditometro – “l'elargizione del suocero” non giustifica il possesso delle somme necessarie agli acquisti Cassazione n. 21334 del 14/9/17

In tema di accertamento in rettifica delle imposte sui redditi delle persone fisiche, la determinazione effettuata con metodo sintetico, sulla base degli indici previsti dai D.M del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. redditometro, dispensa l'Amministrazione da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su essi, restando a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

Nel caso di specie, l'acquisto di 2 autovetture, di 1 moto di grossa cilindrata e di 1 casa di abitazione è stato giudicato incompatibile con i redditi dichiarati. Il contribuente ha fornito la documentazione che le spese contestate erano state sostenute mediante la percezione e il reimpiego di somme, tuttavia, in riferimento alla elargizione effettuata dal suocero pari ad 80.000 euro tale erogazione non è stata ritenuta rientrante nella complessiva posizione reddituale del nucleo familiare. Ciò, è stato chiarito dalla Corte, in quanto il nucleo familiare è quello costituito dai coniugi conviventi e dai figli, soprattutto minori, atteso che la presunzione del loro concorso alla produzione del reddito trova fondamento, ai fini dell'accertamento suddetto, nel vincolo che li lega, e non già nel mero fatto della convivenza, così escludendosi la desumibilità da quest'ultima del possesso di redditi prodotti da un parente diverso o da un affine, in quanto tale estraneo al nucleo familiare (Cassazione n. 5365/2014).

Mancati versamenti di imposte - Applicabilità della concetto di "forza maggiore"

Cassazione n. 22153 del 22/9/17

Il mancato versamento di imposte (Iva, imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni) non può essere giustificato dal contribuente facendo presente che per carenze di liquidità aveva dato priorità alla estinzione di altre posizioni debitorie. La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi; la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso (Corte di Giustizia Ue, sentenza del 15/12/94, causa C-195/91; nonché sentenza del 17/10/02, causa C-208/01).

Accertamento integrativo: nuovi documenti contabili autorizzano ad una rivalutazione degli elementi contabili già acquisiti**Cassazione n. 21237 del 13/9/17**

L'art. 57, co. 3, del d.P.R. n. 633/1972 prevede che *"Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto"*.

La Corte ha sempre interpretato nel senso che la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di integrare o modificare un precedente accertamento è subordinata alla sussistenza di dati connotati da novità, i quali devono essere non soltanto non conosciuti, ma anche non conoscibili dall'Amministrazione al momento del precedente accertamento, essendole inibito di valutare differentemente, in un secondo momento, dati e documenti già a disposizione (*ex multis*, Cass. nn. 576/2016, 26279/2016, 11421/2015, 10538/2011, 14377/2007, 10526/2006) e sul punto la decisione impugnata correttamente ribadisce detti principi.

Quanto ai "nuovi elementi" va, infatti, rilevato che la lettera normativa risulta quanto mai ampia rispetto alla loro fonte in quanto li ricollega a "atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte", di guisa che tali elementi ben possono essere costituiti da elementi non strettamente contabili tali, tuttavia, da indurre una rivalutazione dei documenti contabili già in possesso dell'Amministrazione, sempre che per detti elementi ricorra il requisito della novità e sia stata fornita la chiara indicazione della fonte dalla quale sono stati acquisiti.

Nel caso di specie, la decisione impugnata non ritenuta conforme a diritto laddove nel valutare il compendio probatorio offerto dall'Amministrazione manca di illustrare, alla luce dei principi prima ricordati, per quale ragione abbia escluso la rilevanza ed il carattere di novità agli elementi desunti dalla documentazione extracontabile e da quanto acquisito a seguito delle perquisizioni - nel corso delle quali era stata rinvenuta una copiosa corrispondenza che, a dire della ricorrente, evidenziava una serie di rapporti incrociati tra le società del Gruppo, al quale faceva capo anche la contribuente, e fatturazioni infragruppo per operazioni inesistenti, intese solo a pareggiare i valori di bilancio delle società del Gruppo, ed era idonea a comportare una diversa valutazione delle risultanze contabili in precedenza esaminate - ed utilizzati per l'emissione dell'avviso di rettifica e, quindi, perché abbia ritenuto che non fossero idonei, in ragione della inferenza logica propugnata dall'Amministrazione con la documentazione già nel possesso di quest'ultima, a condurre a conclusioni investigative diverse, non ipotizzabili in precedenza, in assenza delle più recenti acquisizioni probatorie confluite nell'avviso di rettifica.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI**Accertamento nei confronti di società di persone - il giudicato formatosi sulla posizione della società non costituisce giudicato esterno rispetto alla posizione del socio****Cassazione n. 20798 del 5/9/17**

In tema di accertamento del reddito dei soci di società di persone, la produzione in giudizio di sentenza passata in giudicato riguardante accertamento svolto nei confronti della società, pur non avendo efficacia vincolante nei confronti del socio a causa dei limiti soggettivi del giudicato, comporta che il contenuto della stessa debba formare oggetto di autonoma valutazione e di specifica motivazione, come accade per qualsiasi documento rilevante. Detta sentenza, dunque, non costituisce giudicato esterno, ferma restando la necessità da parte del giudice di merito di procedere ad adeguata valutazione di detta pronuncia, con le conseguenziali ricadute in punto di obbligo di motivazione.

Motivazione per relationem – gli atti allegati all'accertamento sono solo quelli di cui il contribuente non abbia già integrale e legale conoscenza**Cassazione n. 20798 del 5/9/17**

In tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, l'art. 7, co. 1, della legge n.212/2000 (cd. Statuto del contribuente), nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non intende certo riferirsi ad atti di cui il contribuente abbia già integrale e legale conoscenza per effetto di precedente notificazione, ponendosi altrimenti un'interpretazione puramente formalistica in contrasto con il criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura che, nell'interesse generale, faccia sì salva la funzione di garanzia loro propria, limitando al massimo le cause d'invalidità chiaramente irragionevoli.

Accertamento basato su verifiche di conti correnti bancari – la prova che il contribuente deve fornire**Cassazione n. 22395 e n. 22440 del 26/9/17**

In tema di accertamenti bancari a fronte della presunzione legale per cui ogni versamento su conto corrente bancario è riconducibile a ricavi (art. 32, D.P.R. 600/1973), è onere del contribuente fornire una rigorosa prova contraria, specifica, analitica, dettagliata e, in quanto tale, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili o che comunque essi sono stati già registrati in contabilità, non essendo a tal fine sufficiente la mera indicazione, non adeguatamente supportata, circa la provenienza delle somme versate.

In caso di accertamento "a tavolino" per IRPEF e IRAP niente nullità dell'atto per la mancanza di previo contraddittorio**Cassazione n. 20799 del 5/9/17**

Le Sezioni Unite, con la sentenza 9/12/15, n. 24823, e la successiva giurisprudenza conforme (tra le altre, Cass. n. 10903 del 2016, Cass. n. 11283 del 2016, Cass. n. 2875 del 2017, Cass. n. 3012 del 2017, Cass. n. 10030 del 2017) hanno affermato che un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell'atto, sussiste unicamente riguardo ai tributi armonizzati e purché il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non meramente pretestuosa dell'opposizione. Nel caso di specie, è incontestato che si sia trattato di accertamento a tavolino relativamente ad IRPEF ed IRAP, per cui deve escludersi, in assenza di espressa disposizione, che la mancanza di previo contraddittorio finalizzato all'emissione dell'atto impositivo sia sanzionata a pena di nullità dell'atto.

CONTENZIOSO TRIBUTARIO**Il principio iura novit curia è applicabile nel processo tributario con il limite del rispetto della correlazione tra chiesto e pronunciato****Cassazione n. 21021 dell'8/9/17**

In tema di procedimento tributario, come in quello civile, non sussistendo sul punto preclusione di compatibilità, l'applicazione del principio iura novit curia fa salva la possibilità - doverosità per il giudice, di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite nonché all'azione esercitata in causa, ricercando, a tal fine, le norme giuridiche applicabili alla vicenda descritta in giudizio e ponendo a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto eventualmente anche diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con il solo limite dell'immutazione della fattispecie da cui conseguirebbe la violazione del principio di correlazione tra il chiesto e il pronunciato (Cassazione, n. 11629 del 11/5/17).

Irrilevanti le dichiarazioni delle parti in ordine all'avvenuta notifica se la relata non è in possesso del giudice**Cassazione n. 20816 del 6/9/17**

La Corte di legittimità, con un recente arresto (Cass. SS.UU. n. 10648 del 02/05/2017), ha affermato il principio secondo cui *"In tema di giudizio di cassazione, deve escludersi la possibilità di applicazione della sanzione della improcedibilità, ex art. 369, co. 2, n. 2, c.p.c., al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente al ricorso, la relata di notifica, ove quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta dalla parte controricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio"*. Nel caso in esame, il controricorrente ha affermato, nel controricorso, che la sentenza d'appello è stata notificata il 29.2.2012, con ciò confermando quanto dichiarato dall'agenzia delle entrate nel ricorso, e, tuttavia, ha depositato la sola copia autentica della sentenza impugnata, non già la relata di notifica della stessa. Ne consegue che, essendo irrilevanti le mere dichiarazioni delle parti, ancorché convergenti, in ordine all'avvenuta notifica della sentenza impugnata, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

Lo Statuto del contribuente non può essere parametro di costituzionalità delle norme**Cassazione n. 20812 del 6/9/17**

È principio più volte affermato dalla Corte di legittimità quello secondo cui le norme della L. 27/7/00, n. 212 (c.d. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, né consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse (Cass. n. 4815 del 28/2/14; Cass. n. 8145 del 11/4/11).

FISCALE – VARIE**Tassa sui rifiuti - box auto interrato soggetto a tassazione se il contribuente non prova il diritto all'esenzione****Cassazione n. 22124 del 22/9/17**

In tema di imposta sui rifiuti la Cassazione ha affermato che non è esente da tassazione l'area del sottosuolo adibita a posto auto, in quanto non sono ravvisabili ragioni che possano escludere la possibilità di produrre rifiuti posto che le aree a ciò utilizzate sono a disposizione dell'utilizzatore, e quindi frequentate da persone e, come tali, produttive di rifiuti in via presuntiva.

È onere del contribuente provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare dell'esenzione, atteso che, pur operando il principio secondo il quale è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, esso non può operare con riferimento al diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile, o addirittura l'esenzione, costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.

Al riguardo, è stato ricordato che la situazione che legittima l'esonero si verifica allorché l'impossibilità di produrre rifiuti dipende dalla natura stessa dell'area o del locale, ovvero dalla loro condizione di materiale ed oggettiva inutilizzabilità ovvero dal fatto che l'area ed il locale siano stabilmente, e cioè in modo permanentemente e non modificabile, insuscettibili di essere destinati a funzioni direttamente o indirettamente produttive di rifiuti.

Niente tariffa abitativa ordinaria se nell'immobile si svolgono attività professionali ed economiche**Cassazione n. 21234 del 13/9/17**

In ordine al presupposto TARSU, l'art. 62, co. 4, del D.lgs. n. 507 del 1993 dispone che *"nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, può essere stabilito dal regolamento che la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata"*. La norma concede, dunque, ai singoli enti impositori il potere discrezionale di determinare una speciale tariffa per le attività professionali ed economiche, escludendo l'applicazione della tariffa abitativa ordinaria per l'immobile occupato per lo svolgimento di siffatte attività

L'atto attributivo della rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva**Cassazione n. 21256 del 13/9/17**

Il problema specifico della necessità della notifica dell'atto di attribuzione della rendita, per gli atti posti in essere a decorrere dal 1/1/2000, è stato risolto dall'art. 74, co. 1, L. 342 del 2000, secondo il quale gli atti attributivi o modificativi della rendita sono efficaci a partire dalla loro notifica da parte dell'Agenzia dei territorio, ma la disposizione si interpreta nel senso che dalla notifica decorre il termine per l'impugnazione, e ciò non esclude l'applicabilità della rendita anche al periodo precedente, stante la natura dichiarativa e non costitutiva dell'atto attributivo della rendita, e la liquidazione della maggiore imposta avviene, nel caso di specie, sulla base della volontà espressa dalla contribuente di beneficiare dell'assoggettamento dell'atto al sistema di valutazione automatica di cui all'art. 54, co. 4, D.P.R. n. 131 del 1986.

Imposta di registro: misura dell'imposta per il decreto monitorio**Cassazione n. 21258 del 13/9/17**

L'art. 8 della Tariffa, Parte Prima, allegato A del D.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. sul Registro) sottopone a tassazione gli atti dell'autorità giudiziaria in materia civile, compresi i decreti ingiuntivi, distinguendo, tra gli altri, i provvedimenti indicati alla lettera b), recanti *"condanna al pagamento di somme o valori o altre prestazioni, o alla consegna di beni di qualsiasi natura"*, e la nota II apposta in calce all'art. 8 in esame, la quale prevede che gli atti di cui al co. 1, lett. b), *"non sono soggetti all'imposta proporzionale per la parte in cui dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 40 del testo unico"*. Se la ratio del principio di alternatività tra iva ed imposta di registro fissato dall'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 è quella di evitare che siano assoggettate all'imposta proporzionale di registro le somme già assoggettate ad Iva e, dunque, di evitare la duplice imposizione, nel caso di specie, di essa il Giudice di appello non ha tenuto conto in quanto ha applicato, invece, in maniera non corretta, all'atto giudiziario di condanna (il decreto monitorio) il regime impositivo proprio della delibera di aumento di capitale a pagamento.